

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

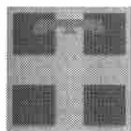
**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA SCRITTA
N. 682**

**GESTIONE DEI FONDI RICAVATI
DALLE TASSE DI CONCESSIONE
SULLA CACCIA E DEI PROVENTI
DEVOLUTI AGLI ORGANI DI GESTIONE**

*Presentata dalla Consiglieria regionale:
CHIAPELLO MARIA CARLA*

*Protocollo CR n. 34507
Pervenuta in data 07/10/2015*

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

[Handwritten signatures and initials]

Consiglio Regionale del Piemonte



PR1
A00034507/A0100B-04 07/10/15 CR

CL.02-18-04/682/2015/X

10:37 07 Ott 2015

A0100B 001833

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 682

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☒
☐
☐

OGGETTO: *Gestione dei fondi ricavati dalle tasse di concessione sulla caccia e dei proventi devoluti agli organi di gestione.*

Premesso che:

- l'articolo 1 comma 1 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992, cita: "La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale";
- l'articolo 1 comma 2 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992, cita: "L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole";
- l'articolo 14 comma 9 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992, cita: "Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalita' faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

Verificato che:

- l'unica legge regionale in vigore sulla caccia è la L.R. n. 9 del 2000.

Rilevato che:

- da alcuni giorni si è aperta la stagione di caccia sui territori della regione Piemonte.

Constatato che:

- relativamente all'annata 2014 gli Ambiti territoriali di caccia hanno incassato oltre 600.000,00 € per la quota di abbattimento capi e circa 3.000.000,00 € per la quota associativa;
- relativamente all'annata 2014 i Comprensori Alpini hanno incassato circa 1.550.000,00 € per la quota di abbattimento capi e di oltre 1.200.000,00 € per la quota associativa.

Considerato che:

- La regione, con propri atti e provvedimenti inerenti alla caccia introita annualmente le seguenti tasse:
 - 1) taxa di concessione di azienda agri-turistico-venatoria, di azienda faunistico-venatoria o di centro privato di produzione di selvaggina;
 - 2) taxa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.
- I restanti proventi relativi all'esercizio venatorio sono interamente devoluti dai cacciatori agli organi di gestione dell'esercizio venatorio (quote di ammissione, quote di abbattimento ungulati, cinghiali e fauna tipica alpina).

Tenuto conto che:

- la regione si accolla interamente l'onere di risarcire i danni della fauna selvatica, alle culture agricole, trasferendo i fondi incassati dalla taxa di concessione direttamente agli atc e ca;
- la regione qualora chiamata e convenuta in giudizio è obbligata ad affrontare numerose cause legali per il risarcimento dei danni che la fauna selvatica causa agli automobilisti.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:

1. a quanto ammontano i fondi incassati con la taxa di concessione regionale relativamente all'anno 2014 e se questi sono stati sufficienti per indennizzare i danni o se la regione ha dovuto reperire altre risorse;
2. a quanto ammontano per l'anno 2014 i danni causati dalla fauna selvatica alle culture agricole e quanto agli automobilisti;
3. se gli incassi relativi alla quota di abbattimento dei capi è, ai sensi della legge sulla caccia e del codice civile, legittimamente incassata dagli Atc e Ca tenendo conto che proprio a causa dello status

giuridico attribuito alla fauna selvatica ("patrimonio indisponibile dello Stato"), la regione è obbligata a risarcire i danni causati da essa;

4. se al di fuori dei normali controlli formali sui bilanci vengono eseguiti dalla struttura regionale preposta altri controlli sull'uso dei fondi da parte degli Atc e Ca e se sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei fondi ad essi devoluti.

PRIMO FIRMATARIO